



*Commissione Tributaria Regionale
del Lazio - Roma
Il Presidente*

**A tutti i Presidenti e Vice Presidenti di Sezione
della Commissione tributaria regionale del Lazio**

OGGETTO: misure organizzative dell'attività giudiziaria nel periodo tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 ai fini della prevenzione del contagio COVID-19.

IL PRESIDENTE f.f.

Visto il D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e concenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza" e in particolare l'art. 83 recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare";

Visto il D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020 recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute lavoro, e proroga di termini amministrativi e processuali", e visto in particolare l'art. 36;

Visto il comma 21 del citato art. 83 secondo cui le disposizioni normative dettate per la giurisdizione ordinaria si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie;

Rilevato che, per effetto di tali disposizioni, dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020 e dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali e che

quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto;

Rilevato che pertanto la sospensione dei termini si applica anche ai termini a ritroso di cui agli artt. 32, commi 1 e 2, e 33 del D.Lgs. n. 546 /1992;

Rilevato che, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 83, tali disposizioni non si applicano "... ai procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti";

Rilevato che, secondo la previsione del comma 6 del ripetuto art. 83, per il periodo sino al 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'Autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziaria, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dai competenti Organismi, e per assicurare tale finalità, possono adottare specifiche e adeguate misure; e in particolare: d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze; h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

Preso atto che con delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in data 15 aprile 2020 sono state adottate, in relazione alla previsione di cui all'art. 83, comma 7 lett. d) del D.L. n. 18/2020, indicazioni relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze, nel periodo di sospensione dei termini (fino all'11 maggio), per i ricorsi dichiarati urgenti ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D.L. n. 18/2020, e dal 12 maggio 2020 anche per la trattazione ordinaria dei ricorsi che non richiedono la presenza di persone diverse dai difensori e dalle parti, promuovendo lo svolgimento mediante collegamenti da remoto, ai sensi del comma 7, lett. f) dell'art. 83 citato, attraverso applicativi messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze con decreto in corso di emanazione, previa stipula di protocolli di intesa con i Consigli degli ordini professionali (avvocati, commercialisti ed esperti contabili) e con gli Uffici, nonché promuovendo lo svolgimento dei procedimenti in camera di consiglio ugualmente da remoto; infine la possibilità di favorire, per il periodo dal 12 maggio al 30 giugno, la trattazione dei ricorsi in cui non è stata presentata istanza di pubblica udienza e di consentire comunque la trattazione dei ricorsi, ove la parte lo chieda, con rinuncia alla pubblica udienza o ai termini processuali di costituzione o di deposito delle memorie;

Ritenuto che il decreto MEF non è stato emesso ed in ogni caso, pur nell'ottica di incentivazione del lavoro da remoto o telematico, non sono prevedibili tempi brevi per l'apprestamento e la predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione

delle misure auspiccate dal Consiglio di Presidenza, sia per le postazione da remoto dei magistrati sia per quelle riguardanti le parti processuali;

Ritenuto che in attesa della effettiva realizzazione delle sessioni di udienza da remoto, con adozione di strumenti informatici o telematici e di protocolli con gli ordini professionali, non è opportuno disporre il rinvio generalizzato delle udienze fissate nel periodo sopraindicato, apparendo necessario assicurare la prosecuzione dello svolgimento dell'attività giudiziaria, al fine di contenere gli effetti negativi dell'attuale emergenza sulla tutela dei diritti del contribuente e dell'Amministrazione Finanziaria; tuttavia, è doveroso contrastare l'emergenza epidemiologica COVID-19 con l'adozione di cautele e misure idonee onde prevenire la diffusione del contagio per i giudici, il personale amministrativo e i rappresentanti delle parti;

Ritenuto che, alla luce delle indicazioni diramate dal Consiglio di Presidenza e tenuto altresì conto di quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell'art. 83 citato, applicabile al processo tributario, può disporsi la celebrazione dei procedimenti in cui non sia stata presentata la richiesta di pubblica udienza e di tutti i procedimenti in cui la parte, opportunamente e preventivamente interpellata dalla Segreteria della sezione, abbia rinunciato alla pubblica udienza e sia stata autorizzata allo scambio e al deposito in telematico di note scritte contenenti istanze o conclusioni, con l'avviso del rinvio della pubblica udienza a data successiva da comunicare, in caso di mancata rinuncia;

Ritenuto che le udienze, sia per i procedimenti dichiarati urgenti dal Presidente della sezione sia per i procedimenti ordinari, fissati a far data dal 12 maggio 2020 secondo il calendario delle sezioni e con il rispetto della sospensione dei termini di cui all'art. 32, dovranno svolgersi nelle aule della Commissione con il mantenimento dello spazio di distanziamento tra le persone, pari ad almeno un metro, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità ed in maniera tale da evitare l'eventuale affollamento nel caso di contemporaneità delle udienze da parte di più sezioni della stessa Commissione.

DISPONE

- La celebrazione dei procedimenti, fino alla data dell'11 maggio 2020, è subordinata alla dichiarazione di urgenza da parte del Presidente della Sezione.
- Nelle more dell'attivazione del collegamento telematico che consenta la tenuta delle udienze da remoto, nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020 potranno essere celebrati (nei giorni di udienza del calendario già adottato, eventualmente anche previo accorpamento dei giorni di udienza) i procedimenti di urgenza e tutti i procedimenti ordinari per i quali non sia stata avanzata istanza di trattazione in pubblica udienza nonché i procedimenti in cui la parte ricorrente abbia rinunciato alla pubblica udienza, in relazione ai quali la comunicazione

dell'avviso da parte della Segreteria di Sezione della data di udienza deve contenere l'avviso circa la possibilità per la parte processuale di rinunciare alla trattazione in pubblica udienza, entro un termine di giorni 5 dalla comunicazione ricevuta e con facoltà delle parti di scambiare e depositare note scritte per via telematica (come previsto dall'art. 83, comma 7, lett. h del D.L. 18 del 2020); in caso di mancata rinuncia, il rinvio della trattazione è previsto a data successiva al 30 giugno 2020;

- le Sezioni autorizzate a tenere udienza in ciascun turno (antimeridiano/ pomeridiano) della giornata non potranno essere superiore a due, con possibilità del doppio orario per ciascuna sezione e con un numero di componenti del Collegio che si suggerisce di limitare a tre (presidente e giudici componenti), oltre il segretario di udienza.

I Presidenti delle sezioni sono invitati a verificare i casi di eventuale contemporaneità delle udienze con quelle di altre sezioni e a valutare l'adozione di ogni possibile provvedimento ad fine di prevedere la fissazione dell'udienza in altro giorno o in altro orario (anche pomeridiano).

In caso di eccessiva concentrazione di udienze nello stesso turno della medesima giornata, si procederà secondo il criterio della rotazione alternata, con precedenza iniziale alla Sezione avente il numero più basso, salva una diversa programmazione concordata tra i Presidenti di Sezione.

Il calendario delle udienze fissato da ciascuna Sezione per il mese di giugno 2020 dovrà essere inviato a cura del Segretario di Sezione alla Segreteria di Presidenza e di Direzione prima che vengano inviati gli avvisi di avvenuta fissazione dell'udienza di trattazione.

Per il periodo successivo al 30 giugno 2020 si riserva ogni ulteriore provvedimento e comunicazione all'esito della sopravvenuta normativa connessa all'evolversi della situazione emergenziale.

Il Presidente f.f.

PAOLA CAPPELLI

